



ACCORDO QUADRO

TRA

REGIONE DEL VENETO, rappresentata dal Presidente della Regione del Veneto *pro tempore*, Dr., con sede legale in Palazzo Balbi, Dorsoduro, n. 3901 - 30123 Venezia

E

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DEL VENETO con sede legale in Via Torino 180, 30172 Mestre (Venezia, VE), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, Dr. ... (di seguito, "Coldiretti Veneto" o "Coldiretti")

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Regione del Veneto riconosce il valore strategico del settore agricolo e agroalimentare quale elemento fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e ambientale del territorio regionale, promuovendo iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni di qualità, della sostenibilità, della tutela della biodiversità, della sicurezza alimentare e dell'educazione alla corretta alimentazione;
- la crescente diffusione di alimenti altamente trasformati e l'allontanamento dai modelli alimentari tradizionali costituiscono fenomeni di rilievo per la salute pubblica; al contempo, la perdita della stagionalità dei consumi e la progressiva riduzione del rapporto diretto tra cittadini e produzioni agricole locali possono incidere sulla sostenibilità ambientale ed economica dei sistemi agroalimentari;
- il Piano Socio Sanitario Regionale 2019-2023, approvato con L.R. 28 dicembre 2018, n. 48, le cui disposizioni mantengono efficacia fino all'approvazione del successivo Piano, individua tra gli obiettivi della programmazione regionale la promozione della salute, la prevenzione dei fattori di rischio e la riduzione dell'incidenza delle malattie croniche;
- con DGR n. 648 del 30/06/2026 la Regione del Veneto ha recepito il Piano Nazionale della Prevenzione 2026-2031 e ha disposto, nelle more dell'approvazione del nuovo Piano Regionale della Prevenzione 2026-2031, la prosecuzione delle attività del Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025;
- la programmazione nazionale e regionale in materia di prevenzione individua tra gli ambiti prioritari la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili, la promozione di sani stili di vita e di una sana alimentazione e, nell'ambito degli interventi di sicurezza alimentare e nutrizionale, la valorizzazione della Dieta Mediterranea, l'incremento del consumo di frutta, verdura, legumi e pesce e la riduzione del consumo di alimenti ultra-processati, anche attraverso interventi intersettoriali e iniziative informative ed educative rivolte alla comunità;
- in particolare, il PP13 "Malattie trasmissibili con gli alimenti, tutela della salute dei consumatori e nutrizione" prevede lo sviluppo di interventi integrati e multisettoriali per la prevenzione dell'eccedenza ponderale nelle diverse fasce di età attraverso la promozione della Dieta Mediterranea e di uno stile di vita attivo;
- con la DGR n. 272 del 28/04/2026 la Regione del Veneto ha altresì approvato un Accordo con il Ministero della Salute per la realizzazione di iniziative congiunte di informazione, sensibilizzazione ed educazione finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione;
- Coldiretti Veneto è un'associazione di rappresentanza del settore agricolo articolata sul territorio che, nell'ambito delle proprie finalità promuove la valorizzazione delle produzioni agroalimentari, della loro origine e sostenibilità e della relazione tra territorio, alimentazione e stili di vita sani;
- nell'ambito delle iniziative promosse dal sistema Coldiretti operano altresì soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, tra cui Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia, entrambe costituite e promosse da Coldiretti, che, pur perseguendo finalità peculiari nei rispettivi



ef1bbfb0



ambiti di attività, operano in modo complementare e sinergico nel perseguimento di obiettivi connessi alla promozione di una corretta alimentazione e di stili di vita sani. In particolare, Fondazione Campagna Amica opera attraverso la valorizzazione delle produzioni agricole, della filiera corta e del rapporto diretto tra produttori e consumatori, mentre Fondazione Aletheia svolge attività di studio, ricerca e divulgazione sul rapporto tra alimentazione, stili di vita e salute, contribuendo a rafforzare, sul piano scientifico e conoscitivo, le finalità complessivamente perseguite;

- tali finalità presentano elementi di convergenza con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale della prevenzione sopra richiamati e, in particolare, con quelli del PP13 “Malattie trasmissibili con gli alimenti, tutela della salute dei consumatori e nutrizione”, con riferimento alla promozione di una sana alimentazione, della Dieta Mediterranea e di corretti stili di vita attraverso interventi integrati e multisettoriali;
- Coldiretti Veneto partecipa, quale parte sociale rappresentativa del settore agricolo, al Comitato Regionale di Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 7 del D.Lgs. 9/04/2008, n. 81, istituito con DGR n. 4182 del 30/12/2008, nell’ambito del quale si è sviluppato nel tempo un confronto con la Regione del Veneto su obiettivi e azioni di prevenzione, anche riferiti al comparto agricolo;
- tale esperienza di confronto si inserisce nel più ampio approccio intersettoriale che caratterizza la programmazione regionale della prevenzione, orientato a valorizzare, anche secondo il principio di sussidiarietà orizzontale di cui all’art. 118, quarto comma, della Costituzione, il contributo dei soggetti rappresentativi della comunità al perseguimento di finalità di interesse generale, tra cui la promozione di sani stili di vita, di una sana alimentazione e della sicurezza alimentare e nutrizionale;
- al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi sopra richiamati in materia di promozione della salute, di sana alimentazione e di corretti stili di vita, le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere potrebbero costituire contesti privilegiati per la diffusione di interventi di promozione della salute e di prevenzione in ambito alimentare. In tale prospettiva, gli ospedali e le strutture sanitarie, oltre a svolgere le proprie funzioni di diagnosi e cura, potrebbero costituire, insieme ai servizi territoriali e di prevenzione, contesti nei quali favorire un approccio integrato e continuo alla promozione della salute e della corretta alimentazione, con particolare riferimento al ruolo dei Dipartimenti di Prevenzione nell’ambito della governance delle attività di prevenzione e promozione della salute in materia alimentare;
- richiamato l’articolo 118, quarto comma, della Costituzione Italiana, che stabilisce: “Le amministrazioni statali, regionali e locali favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nell’esercizio delle attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- richiamato l’art. 1, comma 1-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale la pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Alla luce delle suddette premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Obiettivi

Con il presente Accordo le Parti concordano di promuovere attività comuni, come esposto in premessa, in ossequio alla normativa applicabile, alle politiche gestorie e ai rispettivi limiti statutari ed istituzionali precipue, al fine di promuovere azioni e iniziative comuni in materia di prevenzione, promozione della salute, sicurezza alimentare e corretti stili di vita e alimentari.

Le finalità dell’Accordo si fondano sulla considerazione delle evidenze scientifiche secondo le quali il rischio di malattie croniche non trasmissibili (NCD-Non Communicable Disease) rappresenta una delle principali sfide per la salute pubblica a livello globale e la loro prevenzione passa anche attraverso la promozione di corretti stili di vita e di una sana alimentazione.

Negli ultimi decenni i modelli alimentari globali hanno subito una rapida modificazione, con un progressivo abbandono delle diete tradizionali a favore di un consumo sempre maggiore di alimenti ultra-processati (UPF – Ultra Processed Foods), altrimenti conosciuti come ultra-formulati.



ef1bbfb0



In tale contesto, l'Accordo è finalizzato a sviluppare una collaborazione tra le Parti per promuovere azioni e iniziative comuni orientate verso un modello nutrizionale basato su alimenti freschi, naturali e non processati, in linea con i principi della Dieta Mediterranea.

Articolo 2 - Azioni

Per il perseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, la collaborazione tra le Parti si realizzerà su più piani.

Le Parti si impegnano, ciascuna per le proprie finalità e competenze, a promuovere l'attuazione di attività congiunte in materia di prevenzione, promozione della salute, sicurezza alimentare, stili di vita e corrette abitudini alimentari, nonché a favorire, ove pertinente e nel rispetto della relativa autonomia, il coinvolgimento di Fondazione Campagna Amica e Fondazione Aletheia nella realizzazione e nel supporto delle successive iniziative.

La Regione del Veneto si impegna, in particolare, a promuovere presso le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere la conoscenza e l'attuazione del presente Accordo, ferma restando l'autonomia delle singole Aziende nella valutazione delle modalità di adesione e di concreta realizzazione delle iniziative.

Le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere che aderiranno alle finalità del presente Accordo rappresenteranno il riferimento scientifico e sanitario per le iniziative concretamente attivate nei rispettivi ambiti territoriali.

Ciascuna Azienda potrà individuare, secondo le proprie modalità organizzative, uno o più referenti scientifici, scelti tra medici, dietisti, nutrizionisti, professionisti sanitari ed esperti delle discipline attinenti alla nutrizione, alla prevenzione e alla promozione della salute, con il compito di coordinare le attività previste dall'Accordo.

Le Aziende ULSS che intendano dare attuazione alle finalità del presente Accordo potranno definire, attraverso i Dipartimenti di Prevenzione e nell'ambito della propria autonomia organizzativa, le modalità operative delle iniziative da realizzare.

Le attività avranno carattere informativo, educativo e di promozione della salute e non interferiranno con l'ordinaria attività sanitaria e assistenziale.

Nell'ambito delle finalità del presente Accordo, Coldiretti Veneto si impegna a coordinare la partecipazione delle imprese agricole socie e a promuovere la conoscenza delle produzioni agricole del Veneto, con particolare riferimento ai prodotti stagionali, locali, certificati e provenienti dalla filiera agricola italiana. A tal fine, favorisce il coinvolgimento delle Federazioni Provinciali Coldiretti, delle sezioni territoriali e delle imprese agricole nonché, ove pertinente e nel rispetto della relativa autonomia, di ulteriori soggetti collegati alle finalità dell'Accordo, nelle attività organizzate presso le Aziende interessate.

Coldiretti Veneto collabora inoltre alla progettazione di iniziative divulgative rivolte ai cittadini, agli operatori sanitari, agli studenti e alle associazioni dei pazienti, sostiene la diffusione della cultura della Dieta Mediterranea e promuove la partecipazione delle imprese agricole ad attività dimostrative, laboratori, incontri pubblici e momenti di confronto con il personale sanitario. Si impegna, infine, a diffondere le esperienze maturate nell'ambito del presente Accordo attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale e la propria rete organizzativa, previo accordo tra le Parti sui relativi contenuti.

Articolo 3 - Modalità di attuazione

Le finalità e la valutazione della possibile realizzazione degli interventi e obiettivi di cui al presente Accordo saranno perseguiti congiuntamente tra le Parti, con l'eventuale coinvolgimento, ove opportuno, anche di altri soggetti, di gradimento delle Parti.

Le Parti si impegnano a promuovere l'attuazione del presente Accordo, favorendone la conoscenza e la possibile applicazione presso le Aziende ULSS e le Aziende Ospedaliere interessate.

La concreta realizzazione delle singole iniziative e le relative modalità operative saranno definite, in un momento successivo, dalle Aziende ULSS e dalle Aziende Ospedaliere che intendano darvi attuazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale e nel rispetto delle rispettive competenze, mediante specifici accordi attuativi con Coldiretti Veneto e/o le sue articolazioni territoriali e operative nonché, ove necessario, con ulteriori soggetti dotati di autonoma personalità giuridica coinvolti nella specifica iniziativa.

Gli accordi attuativi disciplineranno, in relazione alle singole iniziative, gli aspetti organizzativi e operativi, i soggetti coinvolti, i rispettivi compiti e le eventuali ulteriori condizioni necessarie alla loro realizzazione.



ef1bbfb0



Resta inteso tra le Parti che, in nessun caso, in forza del presente Accordo, sarà riconosciuto a una Parte il potere di rappresentanza di alcuna delle altre Parti.

Articolo 4 - Decorrenza e durata

Il presente Accordo ha durata di 3 (tre) anni a decorrere dalla data dell'ultima firma apposta sullo stesso ed è rinnovabile previo accordo scritto tra le Parti.

Articolo 5 - Rapporti tra le Parti

L'assunzione di specifici impegni connessi alla realizzazione delle singole iniziative avverrà mediante gli Accordi Attuativi di cui all'articolo 3, da stipularsi tra le Aziende interessate e Coldiretti Veneto e, ove necessario, con gli ulteriori soggetti dotati di autonoma personalità giuridica coinvolti nella specifica iniziativa.

Nessuna Parte potrà utilizzare, totalmente o parzialmente, il nome di alcuna delle altre Parti o uno qualsiasi dei suoi marchi o nomi commerciali, loghi o altri segni distintivi, ivi compresi i loghi regionali, senza il preventivo consenso scritto della relativa Parte, fatti salvi ulteriori diversi accordi tra le Parti, in relazione a specifiche forme di collaborazione di cui al precedente articolo 2.

Ogni eventuale attività di comunicazione e/o promozione che faccia riferimento, in qualsiasi forma o modalità, al presente Accordo o alla collaborazione da esso regolata dovrà essere preventivamente condivisa dalle Parti.

Articolo 6 - Assenza di corrispettivi, spese ed oneri

Il presente Accordo non prevede oneri finanziari, né diritto a prestazioni di natura corrispettiva, a carico delle Parti.

Articolo 7 - Clausola di riservatezza

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano eventualmente in possesso in esecuzione della presente scrittura, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale.

Articolo 8 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse al presente Accordo.

Articolo 9 - Controversie

Per ogni controversia inerente alla validità, all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto, la Parti si impegnano a una soluzione in via amichevole.

Nel caso non sia possibile raggiungere un accordo bonario, le Parti si impegnano a definire la controversia mediante apposito accordo arbitrale che faccia riferimento alla "*Camera Arbitrale di Venezia*" o alla "*Corte Arbitrale di Venezia*" o attraverso la mediazione gestita dalla "*Camera Arbitrale di Venezia*".

Articolo 10 - Modifiche all'accordo

Eventuali accordi modificativi del contratto dovranno essere concordati e sottoscritti tra le Parti. Le comunicazioni relative al presente contratto dovranno avvenire in forma scritta ed essere inviate, tramite posta elettronica certificata.



Articolo 11 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia a quanto disposto dalle vigenti norme del Codice Civile, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
Il Presidente della Regione del Veneto *pro tempore*
Dr. ...

Per la Federazione regionale
Coldiretti del Veneto
Il Presidente *pro tempore*
Dr. ...



ef1bbfb0

